



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF095  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

<b>OGGETTO</b>	<b>FORFETTARI - PROVENIENZA DA ALTRO REGIME AGEVOLATO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1 C. 54-89 L. 190/2014 - CM 10/2016 – ISTRUZIONI MOD. IVA 2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>24/05/2017</b>

### ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO DEI SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ

Un contribuente che intende accedere al regime agevolato dei contribuenti forfettari deve valutare:



- la possibilità di accedere assumendo la qualifica di Startup laddove provenga da un altro regime agevolato
- le possibili opzioni da esercitare a quadro VO laddove provenga da un regime non agevolato (regime ordinario Iva).

Come noto, a decorrere dal 1/01/2015, l'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014, nel sopprimere il regime delle nuove iniziative ed il regime "superagevolato", ha introdotto il **regime forfetario** che, da tale data, risulta **l'unico regime agevolato considerato "naturale"** (al verificarsi delle relative condizioni di accesso).

**REGIME DEI MINIMI:** in relazione a tale regime:

- a fronte di una prima soppressione unitamente agli altri regimi agevolati di cui sopra
- è successivamente intervenuta la proroga fino al 31/12/2015 (art. 10 c. 12-undecies DL 192/2014)

A chiarimento delle disposizioni applicabili negli anni, la CM 10/2016 ha ritenuto che, **in deroga alla durata minima di eventuali opzioni esercitate**, coloro che **hanno applicato:**

<b>A)</b>	<p><b>al 31/12/2014 il regime dei minimi</b> (neoattività 2014 o meno): <b>dal 2015</b>, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ accedevano, quale regime naturale, al <b>regime forfetario</b> (art. 1 c. 86 L. 190/2014); sono startup per gli anni residui al quinquennio (tale passaggio non dovrebbe esser ammesso solo dal 2016 – caso 4 pag. succ.)</li> <li>▪ o <b>proseguivano nel regime dei minimi fino a "scadenza naturale"</b> (art. 1 c. 88 L. 190/2014) e cioè: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato</li> <li>- fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio</li> </ul> </li> </ul>
<b>B)</b>	<p><b>dal 2015 il regime dei minimi</b> avendo iniziato l'attività in tale anno potevano (CM 10/2016 p.to 3.1.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ continuare ad applicarlo <b>"fino a scadenza naturale"</b></li> <li>▪ <b>revocare tale scelta accedendo al regime forfetario dal 2016</b> (sono startup fino al 2019)</li> </ul>
<b>C)</b>	<p><b>nel 2014 hanno optato per il regime ordinario IVA</b> (in presenza dei requisiti per i contribuenti minimi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>potevano revocare l'opzione</b> (in deroga alla durata triennale) <b>accedendo al regime forfetario dal 2016</b> (CM 10/2016 p.to 3.1.1); sono startup fino al 2019</li> </ul> <p> <b>N.B.:</b> si ritiene che tale revoca dal regime ordinario Iva possa intervenire <u>anche per chi vi ha optato nel 2015</u> (considerate le modifiche normative intervenute – art. 1 Dpr 422/97), essendo startup fino al 2020</p>
<b>D)</b>	<p><b>nel 2014 il regime delle nuove iniziative produttive:</b> se nel 2015 hanno fatto accesso al regime forfetario, si possono considerare startup fino al 2018.</p> <p> <b>Nota:</b> si ritiene che tali soggetti nel 2015 possano aver fatto accesso solo al regime forfetario (anche laddove avessero ultimato i 3 anni ex art. 13 L. 388/2000 nel 2014, posto che per il regime dei minimi non era verificato il requisito dell'assenza di attività nel triennio precedente (requisito disapplicato in via transitoria solo nel passaggio ai "nuovi minimi" dal 2012).</p>

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**Durata del Regime dei Minimi:** la CM 10/2016 ha interpretato l'art. 27 c. 1 DL 98/2011 nel senso di imporre una **durata minima di 5 anni** (mentre la permanenza fino al 35° di età è una mera facoltà).

Inoltre la deroga al periodo minimo per intervenute modifiche normative (art. 1 Dpr 442/97) pare limitato al caso dell'opzione per il regime ordinario Iva (non anche per fuoriuscire dai minimi).

**REGIME START UP:** il regime agevolativo ha trovato applicazione differenziata in funzione del periodo:

- nel 2015: abbattimento ad 1/3 dell'imposta sostitutiva; nessuna applicazione del minimale IVS
- dal 2016 in poi: imposta sostitutiva del 5%; riduzione del 35% dei contributi IVS (col minimale)

è fruibile anche dai contribuenti che possiedono i relativi requisiti provenendo da altro regime agevolato, senza che si ponga alcuna soluzione di continuità.

**Esempio1:** contribuente che ha iniziato l'attività nel 2014 in regime delle **nuove iniziative produttive**:

2014 nuove iniziative produttive	imp. sostitutiva 10%
2015 regime forfetario "start-up"	imp. sostitutiva 15% x 2/3
2016-2018 regime forfetario "start-up"	imp. sostitutiva 5%
2019 regime forfetario	imp. sostitutiva 15%

Nel caso di inizio attività nel 2013 (o nel 2012), il quinquennio agevolato scade nel 2017 (o nel 2016).

**Esempio2:** over 35 che ha iniziato l'attività nel 2014 in **regime dei minimi**; ove abbia preferito:

a) permanere nel regime dei minimi:

2014-2018 regime dei minimi	imp. sostitutiva 5%
2019 regime forfetario	imp. sostitutiva 15%

b) accedere al regime forfetario dal 2015:

2014 regime dei minimi	imp. sostitutiva 5%
2015 regime forfetario "start-up"	imp. sostitutiva 15% x 2/3
2016-2018 regime forfetario "start-up"	imp. sostitutiva 5%
2019 regime forfetario	imp. sostitutiva 15%

### REGIME NATURALE ED OPZIONI

Il concetto di regime naturale si esplica come segue:

- regime "**NATURALE**": è quello:
  - al quale si accede senza esercitare alcuna opzione: al verificarsi delle condizioni di legge
  - dal quale si fuoriesce senza esercitare alcuna opzione "di revoca": al mancato soddisfacimento delle condizioni di legge

**senza, pertanto, sia previsto un termine minimo di permanenza**
- regime "**NON NATURALE**": occorre:
  - esercitare una opzione: ove si voglia fuoriuscire dal regime naturale
  - esercitarne la revoca: quando si voglia successivamente rientrare nel regime naturale

**potendo essere previsto un termine minimo prima di poter esercitare la revoca.**

Il concetto trova applicazione in generale sia nel settore delle imposte dirette che ai fini Iva (v. quadro VO).

### REGIMI CONTABILI "NATURALI"

Nell'individuazione del regime da adottare occorre procedere come segue:

**A) ai fini REDDITI:** regime naturale è, in ordine di priorità quello:

- ➔ dei **forfettari**: in presenza dei relativi requisiti
- ➔ di contabilità **semplificata**: in caso di:


- a) assenza dei requisiti per il regime forfettario
- b) ricavi di competenza dell'anno precedente:
- ≤ €. 400.000: se l'unica attività riguarda le "prestazioni di servizi"
  - ≤ €. 700.000: se trattasi attività diverse dalle prestazioni di servizi.

➔ di contabilità ordinaria: in caso di:

- a) assenza dei requisiti per il regime forfettario
- c) ricavi di competenza dell'anno precedente:
- > €. 400.000: se l'unica attività riguarda le "prestazioni di servizi"
  - > €. 700.000: se trattasi attività diverse dalle prestazioni di servizi.

**B) ai fini IVA:** regime naturale è quello:

- dei **forfettari** (di esclusione da Iva): in presenza dei relativi requisiti
- di **periodicità Iva mensile**: in assenza dei requisiti per il regime forfettario.



### INGRESSO NEL REGIME DEI FORFETTARI

Occorre distinguere tra i soggetti:

- a) che iniziano l'attività d'impresa/professionale
- b) dai soggetti titolari di partita Iva già in attività

**A) CONTRIBUENTI GIÀ IN ATTIVITÀ:** è un "regime naturale", senza obbligo di alcuna comunicazione:

- né preventiva (col mod. AA9)
- né successiva (nel VO in Dichiarazione Iva)

**B) CONTRIBUENTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ:** se presumono di rispettare nell'anno i requisiti:

- barrano l'apposita casella nella **Dichiarazione di inizio attività (quadro B mod. AA9/11)**

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> INIZIO ATTIVITÀ	DATA INIZIO 10 / 02 / 2017
...		
Regimi fiscali agevolati	Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)	
	2	

- vale il principio del "comportamento concludente" (in assenza di comunicazione il regime rimane valido, ma si sarà passibili della sanzione per omessa comunicazione).



**Omessa compilazione del quadro B** (CM 7/2008): è possibile rettificare l'originaria comunicazione (senza sanzioni) recandosi entro i successivi 30gg direttamente presso l'ufficio competente. Decorso tale termine, l'Ufficio irroga la sanzione (di €. 500), salvo ravvedimento operoso.

### RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

L'ingresso nel regime forfettario (tranne che nel caso di passaggio dal regime dei minimi) comporta la rettifica negativa della detrazione sui beni strumentali ed i servizi passivi in corso di esecuzione.

### EFFETTI DELLE OPZIONI

In relazione all'eventuale esercizio di opzioni occorre considerare i seguenti aspetti.

a) **Durata**: il passaggio facoltativo:

- da forfettario a semplificato/ordinario: è vincolante **per 3 anni**
- da semplificato a ordinario: è vincolante **per 1 anno**




**Nota**: come anticipato, il passaggio dalla contabilità semplificata/ordinaria a quello forfettario non configura una "opzione" (quest'ultimo è "regime naturale", infatti) e pertanto non ha una "durata" minima prefissata (l'anno successivo sarà possibile tornare in contabilità semplificata o ordinaria effettuando questa volta una opzione, di durata minima 3 anni).

b) **Modalità di esercizio**: va esercitata a posteriori in Dichiarazione Iva dell'anno relativo




**Mancato esercizio in Dichiarazione Iva**:

- non fa decadere dal regime prescelto
- ma si tratta di **violazione "formale"** sanzionata (perché non "meramente" formale) con €. 250 (quale omessa variazione dati Iva) e ravvedibile.



### SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI DEI FORFETTARI - CASO POSSIBILE




**FUORIUSCITA:** nel caso

- di fuoriuscita (dall'anno successivo - si ha nel caso di mancato soddisfacimento dei requisiti o delle cause ostative verificatesi nel corso dell'anno precedente)
- **non vanno confuse con le opzioni, non richiedendo alcuna indicazione a quadro VO.**

Nel regime forfettario non si verifica più l'ipotesi di decadenza retroattiva (a differenza dei minimi, nel qual caso era inizialmente previsto il divieto di riaccedere per 3 periodi).

**Esempio:** contribuente in regime forfettario dal 2015, è fuoriuscito dal 2016 per ricavi eccedenti incassati nel 2015; torna nel limite dei ricavi (di competenza) nel 2016:

2014	regime ordinario
2015	regime forfettario
2016	regime ordinario per perdita requisiti
2017	regime forfettario (nessun vincolo triennale)

**COMPILAZIONE DEL QUADRO VO NEL MOD. IVA 2017**

Infine si riportano le modalità di compilazione che dovevano essere osservate del quadro VO della dichiarazione Iva 2017, presentata entro il 28/02/2017.

**→ rigo VO33 - forfettari:**

- a) **casella 1 "opzione":** utilizzata ordinariamente dal contribuente che, pur possedendo i requisiti per accedere in via naturale al regime forfettario dal 2016, ha esercitato l'opzione per il regime ordinario Iva
- b) **nuova casella 2 "Revoca":** per il contribuente che:
  - ha optato per il **regime ordinario Iva nel 2015** (avendo i requisiti per il regime forfettario)
  - e **nel 2016 ha revocato tale opzione** (in deroga alla durata triennale) accedendo al regime forfettario.

**VO33** REGIME FORFETTARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI  
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐

**→ rigo VO34 - minimi:** nuove caselle:

- **1 "Opzione":** utilizzata dal contribuente in regime dei minimi nel 2015 che dal 2016 opta per il regime ordinario Iva (senza che rilevi se sul 2016 avesse o meno i requisiti per entrare naturalmente nel regime forfettario)
- **2 "Revoca" dell'opzione per il regime ordinario Iva dal 2016:** è utilizzata dal contribuente:
  - che nel 2014 aveva i requisiti per adottare regime dei minimi, ma ha optato per il regime ordinario Iva
  - e che nel 2016 ha adottato regime forfettario (in deroga al termine triennale)
- **3 "Revoca" dell'adozione del regime dei minimi dal 2016:** esercitata
  - dalle neoattività 2015 in regime dei minimi
  - che dal 2016 ha adottato il regime forfettario (in deroga al termine quinquennale di permanenza nel regime dei minimi)

**VO34** REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE  
E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐ Revoca 3 ☐

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### LE VARIE CASISTICHE POSSIBILI

Caso	2013	2014	2015	DAL 2016 IN POI	VO Mod. Iva 2017
1)		Ordinario Iva (opzione)	Ordinario Iva	Forfettario	revoca VO34
				Ordinario Iva	
2)			Ordinario Iva (opzione)	Forfettario	revoca VO33 cas. 2
				Ordinario Iva	
3)			Minimo	Minimo fino a scadenza naturale	
				Forfettario	revoca VO33 cas. 3
				Ordinario Iva	opzione VO34
4)		Minimo	Minimo	Minimo fino a scadenza naturale	
				(possibile Forfettario dal 2019)	
				Ordinario Iva	opzione VO34
5)		Minimo	Forfettario	Forfettario	
6)	Minimo (anche < 2013)	Minimo	Minimo	Minimo fino a scadenza naturale	
				(Forfettario post 5 anni di minimo)	
				Ordinario Iva	opzione VO34
7)			Forfettario	Forfettario	
				Ordinario Iva	opzione VO33